

Donazione da non residente: aggiornamento

di [Giuseppe Rebecca](#)

Pubblicato il 27 Maggio 2021

Il tema delle imposte di successione & donazione è tornato sotto l'attenzione dei riflettori. In questo articolo analizziamo il regime fiscale delle donazioni estere, aggiornato con la giurisprudenza di Cassazione del 2021.

Non è sempre facile, né tantomeno immediato, trovare la corretta applicazione dell'imposta sulle donazioni nel caso in cui il donante sia un soggetto non residente.

Il residente estero

In base all'articolo 2 del TUS, l'imposta sulle donazioni è dovuta qualora il donante, alla data di stipula della donazione, *"non sia residente nello Stato"*, in relazione ai soli beni e diritti *"esistenti nello Stato"* di titolarità del donante.

Si tratta di una presunzione assoluta di *"esistenza nello Stato"*.

Non rilevano, quindi, né il luogo di stipula della donazione, né le caratteristiche del donatario.



Queste norme si devono però coordinare con quanto disposto dall'articolo 55, comma 1-bis, primo periodo, TUS, per il quale *"sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato"*.

Gli *"atti di donazione effettuati all'estero a favore dei residenti"* sono poi menzionati anche nell'articolo 56-bis, comma 1, TUS.

Se il donante non è residente in Italia, l'imposta di donazione è quindi dovuta limitatamente ai beni e ai diritti *"esistenti"* in Italia (art. 2, comma 3, TUS).

E se la donazione è formata all'estero a favore di "*beneficiari residenti*" in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in Italia "*in termine fisso*" (art. 55, comma 1-bis, TUS).

Come si vedrà, è anche importante il luogo ove è fatta la donazione.

In sintesi, qualora il donante non sia residente in Italia:

1. la donazione stipulata in Italia (a favore di qualsiasi donatario) è tassata con l'imposta sulle donazioni in Italia con riferimento ai soli beni donati esistenti in Italia, (art. 2, c. 2, TUS);
2. la donazione stipulata all'estero (a favore di qualsiasi donatario) è tassata con l'imposta sulle donazioni con riferimento ai soli beni donati esistenti in Italia (art. 2, c. 2, TUS); obbligo di registrazione in Italia;
3. e la donazione stipulata all'estero (a favore di un donatario residente in Italia) avente a oggetto beni esistenti all'estero non è soggetta – ex art. 2, c. 2, TUS – a tassazione con l'imposta sulle donazioni in Italia (ex art. 55, c. 1-bis, TUS); incerto l'obbligo della registrazione.

Residenza del donante	Tipo di donazione	Luogo di sti
-----------------------	-------------------	--------------

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento